

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, GANGI, ALBERINI, DELL'UNTO, BUCCICO

Presentata il 4 luglio 1979

Modifica dell'articolo 6 della legge 4 luglio 1959, n. 463,
che fissa il limite di età per il conseguimento della pensione
di vecchiaia per gli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 della legge 4 luglio 1959, n. 463, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari, fissa il limite di età per il conseguimento della pensione al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° anno per le donne.

Tali limiti costituiscono un'anomalia rispetto a quelli fissati (salvo pochissime eccezioni) per la generalità dei lavoratori.

Il primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, stabilisce infatti che l'assicurato ha diritto alla pensione al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno per le donne.

La lamentata disparità non ha alcuna giustificazione e la categoria degli artigiani è vivamente risentita per tale fatto. Il lavoro da essi svolto, infatti, non è certamente meno gravoso di quello degli altri lavoratori ed anzi molte volte viene svolto senza limitazione di orario e con periodi di riposo estremamente ridotti.

La disparità con le altre categorie di lavoratori è tanto più rimarchevole se si considera che la pensione sociale ai cittadini sprovvisti di reddito è riconosciuta dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a partire dal 65° anno di età.

Così avviene che, quanto a decorrenza della pensione di vecchiaia l'artigiano, che ha sempre lavorato e versato regolarmente i suoi contributi, è parificato al cittadino al quale viene riconosciuta la pensione anche se non si è mai dedicato ad alcun lavoro e non ha versato contributi di sorta.

Per ovviare a tale disparità di trattamento e per andare incontro alle giuste esigenze espresse con sempre maggior vigore dalla categoria degli artigiani si propone di ridurre il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età per gli uomini e al 55° per le donne. Si tratta di rendere giustizia ad una benemerita categoria di lavoratori ed è perciò che i proponenti confidano nell'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è sostituito dal seguente:

« Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne ».